

- che la normativa di riferimento per le Associazioni che sottoscrivono il protocollo d'intesa è la seguente:

a) D. Lgs. 117 del 3/7/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che all'art. 45 istituisce il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino alla data di operatività del RUNTS si continuano ad applicare le norme previgenti, quindi si continua a fare riferimento ai registri regionali previsti dalle seguenti leggi regionali:

- Legge regionale n. 28/93 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici- Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”
- Legge regionale n. 42/2002 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” istitutiva del relativo registro

b) Legge regionale n. 9/2008 “ Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”

c) Legge regionale n. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Ambito di collaborazione e impegni

L'Associazione collabora a realizzare nell'ospedale la propria attività di sostegno al cittadino sul piano dell'accoglienza, dell'informazione e della facilitazione all'accesso, mettendolo in grado di esprimere i propri bisogni e facilitandolo nella fruizione dei servizi e nel coinvolgimento consapevole alle cure; collabora inoltre negli ambiti della tutela e del diritto alla partecipazione.

L'Associazione si impegna affinché i propri volontari si attengano alla disciplina e alle regole aziendali, alle indicazioni e raccomandazioni del personale medico e infermieristico e mantengano riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta. I volontari non devono dare origine a situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.

L'Azienda si impegna a convocare periodicamente i rappresentanti dell'Associazione che aderisce al presente protocollo per garantire un contributo al continuo miglioramento dell'equità, della qualità dei piani assistenziali, dell'accessibilità alle strutture e alle prestazioni. Si impegna inoltre a garantire il diritto all'informazione e anche alla formazione soprattutto sui cambiamenti organizzativi.

2. Presenza nelle strutture

L'Azienda si impegna a favorire la presenza dei volontari all'interno dell'ospedale, nel rispetto del diritto alla riservatezza garantito al cittadino e della non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari. Si impegna inoltre a reperire idonei spazi all'interno delle proprie strutture destinati, di norma cumulativamente, alle Associazioni che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per lo svolgimento della propria attività con la possibilità di fornire ulteriori spazi qualora quelli individuati si rendano utili per attività sanitarie.

L'Associazione che aderisce al protocollo d'intesa comunica all'Azienda i nominativi dei propri referenti che operano all'interno della struttura. Essi devono essere dotati di un cartellino di riconoscimento che se ha caratteristiche specifiche richieste dall'azienda, deve essere fornito da quest'ultima.

Con ulteriore atto dell'Azienda, da sottoscrivere anche successivamente rispetto al protocollo d'intesa, sono definite le modalità operative che regolamentano la presenza nelle strutture aziendali delle Associazioni che svolgono attività di contatto diretto con i cittadini ricoverati.

3. Sottoscrizione del protocollo

L'accordo con l'Associazione per l'esercizio di un confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti è sancito con la formale accettazione e sottoscrizione del protocollo, espressa dal Responsabile legale dell'Associazione e dal Direttore generale dell'Azienda.

L'Associazione che abbia stipulato il protocollo d'intesa con l'Azienda può far parte, su base volontaria, del Comitato di partecipazione aziendale previa accettazione del regolamento del rispettivo Comitato di partecipazione.

4. Durata del protocollo

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità quinquennale, fatta salva la facoltà per le parti di darne disdetta anticipatamente con motivazione scritta.

Il Rappresentante legale
dell'Associazione

Il Direttore generale dell'Azienda
Ospedaliero- universitaria Senese
